

Al Distretto Prov.le ARTA di Chieti

Oggetto: APPALTI ENGINEERING S.r.l. - D.lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007, art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Via Ponte delle Fascine - nel Comune di Chieti (CH). Conferenza di Servizi sincrona.
Comunicazioni.

Con riferimento alla comunicazione con cui codesto Distretto ha informato questa Area Tecnica delle richieste che il tecnico del Comune di Chieti ha formulato in sede di Conferenza di Servizi, così come si rileva dal verbale, in relazione all'espressione del parere sulla Variante Urbanistica e sulla VAS, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle procedure urbanistiche, l'ARTA è titolata ad esprimersi esclusivamente nell'ambito delle procedure di cui all'art. 6 del vigente D. Lgs. 152/2006 (VAS) e non anche nell'ambito dei procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici e loro varianti.

Agli atti dell'Area Tecnica non risultano comunicazioni di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica da parte dell'Amministrazione Comunale relativamente a quanto in oggetto.

Ciò premesso, dalla lettura del citato verbale della CdS relativo al procedimento di autorizzazione regionale per l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti, si evince che la procedura attivata è quella relativa al rilascio di una autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06.

A riguardo, al fine di fornire supporto e in un'ottica di fattiva collaborazione tra EE.PP., si specifica che il comma 6 del citato articolo 208 prevede che *"...l'approvazione (del progetto in CdS) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"* ed, al tempo stesso, il comma 12 dell'art. 6 dello stesso decreto prevede che *"per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere"*.

Pertanto, fermo restando quanto sopra, qualora l'Amministrazione Comunale, nella sua qualità di Autorità Competente, intendesse comunque attivare il procedimento di VAS per la variante al PRG legata e/o derivante dall'approvazione di un progetto di trattamento rifiuti ai sensi dell'art. 208, l'Area Tecnica si esprimerà in merito agli aspetti previsti dalla VAS ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

**Il Dirigente della Sezione Valutazioni
Ambientali Complesse, Emergenze Ambientali,
Rischi di Incidenti Rilevanti**
*Ing. Simonetta Campana**

Il Direttore dell'Area Tecnica
Arch. Francesco Chiavaroli

ARTABRUZZO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008707/2024 del 07/03/2024
Firmatario: FRANCESCO CHIAVAROLI, SIMONETTA CAMPANA